

# **STATUTO SCUOLA DI FORMAZIONE ORDINE AVVOCATI BENEVENTO**

## **Art. 1) Costituzione**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della Legge 31.12.2012 n°247 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n° 3 del 20.06.2014, istituisce la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, quale suo organo

## **Art. 2) Scopi ed attività**

La Scuola Forense non ha scopo di lucro ed è istituita per lo svolgimento, delle seguenti attività:

- a) la predisposizione, organizzazione e promozione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- b) la predisposizione, organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;
- c) la predisposizione, organizzazione e promozione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.08.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;

d) la predisposizione, organizzazione e promozione dei corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio, anche in collaborazione con la Camera Penale;

e) la predisposizione, organizzazione e pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense;

f) la predisposizione, organizzazione e promozione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti ed ai tirocinanti nonché qualsiasi altra attività formativa o culturale, ivi inclusi viaggi di studio o eventi sportivi e simili, verranno ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

In attuazione delle sue finalità la scuola potrà promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza dei programmi e dell'attività svolta.

Ove vi siano le risorse finanziarie è possibile prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei corsisti più meritevoli privi di mezzi finanziari.

L'attività di Segreteria della Scuola Forense del l'Ordine degli Avvocati di Benevento è svolta dall'Ordine degli Avvocati di Benevento.

I corsi o singoli eventi formativi potranno essere aperti a tutti gli iscritti, anche di altri Ordini Circondariali, e/o ai praticanti avvocati così come, in casi particolari, agli iscritti di altri Ordini professionali.

La Scuola Forense potrà operare in collegamento con le Università, con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni, con altre

Scuole Forensi, istituite da altri Ordini Circondariali, sia quali organi dei predetti ovvero in forma di associazione o fondazione ed anche con le Scuole Forensi potranno essere stipulate apposite convenzioni ed infine con le associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Scuola Forense.

La Scuola Forense sceglie i propri docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari nonché tra esperti in materie giuridiche o in materie connesse all'attività forense, valutandone i titoli, l'attività svolta, il precedente svolgimento di attività formativa come docenti anche di corsi od eventi di Scuole Forensi, la frequenza ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura nonché eventuali pubblicazioni.

E' possibile prevedere lo svolgimento di corsi a distanza attraverso strumenti telematici e consentire la formazione in FAD.

### Art. 3) **Sede**

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

### Art. 4) **Patrimonio e finanziamenti**

1. L'Ordine degli Avvocati di Benevento provvederà al finanziamento della Scuola Forense al fine di garantirle le risorse economiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle sue attività, attraverso uno stanziamento di fondi annuale, oltre ad altri possibili stanziamenti infra annuali. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale,

locali, biblioteche e risorse informatiche in conformità all'art. 4 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense. La Scuola Forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento. L'Ordine degli Avvocati promuove la ricerca di contributi e la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

2. La Scuola Forense, quale Organo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, non è dotata di autonomia patrimoniale e dunque sarà sottoposta al controllo contabile dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

3. La Scuola Forense sarà tuttavia dotata di un suo proprio conto corrente che sarà nella titolarità e disponibilità del tesoriere della Scuola Forense ed assoggettata agli obblighi di cui al successivo art. 7, punto 2.3.

4. Per il finanziamento delle proprie attività la Scuola Forense potrà ricevere partecipazioni a spese o finanziamenti da associazioni specialistiche, da associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, da facoltà di Giurisprudenza e da altri Ordini Professionali ovvero da istituzioni pubbliche o da enti od associazioni private rappresentative di produttori, di imprenditori o di consumatori come pure da privati in forma individuale.

## **Art. 5) Organi della Scuola Forense**

1. Sono organi della Scuola Forense:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, tra cui il Direttore della Scuola, e il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e durano in carica 4 anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio dell'Ordine: i componenti possono essere nominati per un massimo di due mandati.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ha la rappresentanza legale della Scuola Forense.

## **Art. 6) Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri, nominati secondo delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento sono membri di diritto il Direttore della Scuola e il Presidente. Il C.O.A. di Benevento potrà sempre modificare la composizione numerica del Consiglio Direttivo, con propria delibera, nei limiti numerici minimi e massimi previsti dalla legge. I membri del Consiglio Direttivo debbono essere iscritti all'Albo degli Avvocati.

## **Art. 7) Compiti del Consiglio Direttivo**

- a) Il Consiglio direttivo ha le funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola Forense. Il Consiglio Direttivo

individua i programmi per lo svolgimento di tutte le attività formative della Scuola Forense, i nominativi di coloro che saranno incaricati di svolgere le attività formative, il calendario dei corsi e degli eventi formativi provvedendo alla individuazione dei relativi argomenti ed al controllo ed attestazione della frequenza. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità e criteri per il rilascio di ogni attestazione di partecipazione ovvero per il rilascio di ogni eventuale attestazione in ordine alle attività formative che ad essa competono. Cura la programmazione e il coordinamento delle attività avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico e dei referenti delle Commissioni dell'Ordine.

b) Il Consiglio Direttivo delibera sugli impegni di spesa per lo svolgimento di tutte le attività della Scuola Forense nonché su tutto ciò che riguarda tutte le attività e tutte le questioni riguardanti la Scuola Forense.

c) La contabilità verrà gestita all'interno della contabilità del Consiglio dell'Ordine ma verrà tenuto un registro contabile di tutte le attività riconducibili alla Scuola Forense la quale redigerà, entro il 31 Marzo di ogni anno, un rendiconto da presentare al Consiglio dell'Ordine

### **Art. 8) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Alla prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere ed un Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ovvero da un numero di membri pari alla maggioranza assoluta di esso ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza e nel calcolo dei voti espressi, non si tiene conto degli astenuti per cui la delibera è approvata quando il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio dell'Ordine, ha altresì il diritto di partecipare a tutte le attività della Scuola Forense quando lo reputi opportuno così come di partecipare condiritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico.
5. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la delibera è approvata se tra i voti favorevoli vi è quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o del suo delegato o, in mancanza di questi, di quello del Direttore.

#### **Art. 9) Il Direttore della Scuola Forense**

1. Il Direttore della Scuola Forense deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati nonché all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori.
2. Il Direttore attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense**

1. Il Comitato Scientifico è composto da 7 membri scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza secondo delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in sede di nomina. Il C.O.A. di Benevento potrà sempre modificare la composizione numerica del Comitato Scientifico, nei limiti numerici di minimo e massimo previsti dalla legge, con propria delibera.

Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo, con riguardo all'attività didattica e alla scelta dei docenti dei corsi e delle altre attività formative.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo possono riunirsi congiuntamente.

### **Art. 11) Didattica**

1. Il corso di alta formazione della Scuola Forense è basato sulla **metodologia giuridica**, in conformità alle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e ai criteri di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell'esame di avvocato, orientati alla retorica forense ed espressamente stabiliti dall'art. 46 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. La didattica è fondata su un **approccio casistico** e non è limitata a lezioni frontali e monologiche, ma, con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e telematici, si realizza in sessioni interattive e dialogiche, consistenti principalmente nella presentazione e discussione di questioni controverse nelle materie dell'esame di avvocato, anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense.

3. I contenuti formativi del corso prevedono approfondimenti casistici di diritto sostanziale e processuale e ricomprendono le seguenti **materie essenziali**, indicate dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247: l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca delle fonti.

4. La partecipazione al corso di metodo e di alta formazione è interattiva ed è sottoposta a verifiche intermedie e ad una **verifica finale** del profitto nei modi e nei termini indicati dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La proficua partecipazione al corso è valutata sulla base della frequenza delle lezioni nonché del risultato delle verifiche intermedie, delle prove scritte svolte in aula, della partecipazione.

### **Art. 12 – Docenti della Scuola**

1. L'attività didattica sarà caratterizzata dalla testimonianza pratica e, potrà essere svolta da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza forense.
2. Il Consiglio Direttivo della Scuola Forense provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato, valutando i titoli, le eventuali pubblicazioni, l'esperienza didattica maturata, anche quali formatori, nonché la preparazione alle esercitazioni e della verifica finale.

### **Art. 13–Obbligo di frequenza**

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense si svolge per un periodo di diciotto mesi e ha funzione integrativa e non sostitutiva del tirocinio forense.

### **Art. 14-Diploma**

L'esito positivo della verifica finale sarà attestato da apposito diploma sottoscritto dal Direttore della Scuola.

### **Art. 11 –Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense nonché del D.M. n. 17/18

**Il presente regolamento è stato approvato nella seduta consiliare del  
COA di Benevento tenutasi in data 27/3/2023**